



**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione - Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Protezione Civile, Trasporti e  
Logistica*

*Settore Sismico*

*sismico@cert.regione.piemonte.it*

*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro*

*Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e  
monitoraggio delle strutture scolastiche*

*istruzione@cert.regione.piemonte.it*

*Data (\*)*

**Protocollo (\*)**

*Classificazione  
15/80/6/2024C/A15000A/4*

*(\*) segnatura di protocollo riportata nei  
metadati di DoQui-ACTA*

**Ai Comuni sede dei servizi  
educativi 0-3**

**OGGETTO:** Chiarimenti tecnici in materia di sicurezza sismica e conformità urbanistica per servizi tradizionali dell'infanzia (Asili Nido, Micronidi e Sezioni Primavera).

A seguito di alcuni quesiti pervenuti circa gli adempimenti antisismici per le strutture dedicate a servizi sia pubblici che privati per la prima infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera), si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di sintesi volte ad orientare l'attività degli uffici tecnici comunali.

La L.R. 30/2023 e la D.G.R. 3-1937 del 10/12/2025 e s.m.i., che disciplinano i servizi educativi per l'infanzia sotto il profilo strutturale, organizzativo e gestionale, rappresentano il quadro normativo di riferimento, all'interno del quale il Comune esplica la propria potestà urbanistica, fermi restando gli obblighi di verifica della sicurezza strutturale degli edifici in capo ai proprietari.

Di seguito si segnalano i principali adempimenti sotto il profili urbanistico e sismico.

## **1 ADEMPIMENTI SOTTO IL PROFILO URBANISTICO**



La D.G.R. 3-1937 del 10/12/2025 e s.m.i. sui servizi educativi demanda l'insediamento dei servizi educativi alle Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio PRGC e degli altri strumenti di pianificazione, che dovranno:

- Verificare la compatibilità urbanistica (vincoli e altre normative e regolamenti di settore)
- Qualificare correttamente il cambio di destinazione d'uso, stabilendo se esso sia rilevante e se comporti o meno un incremento del carico urbanistico (e se il cambio necessita di un titolo abilitativo o meno, di un Permesso di costruire o di una SCIA, ecc.)
- Esigere, ove previsto, il reperimento degli standard a parcheggio e il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

## **2 ADEMPIMENTI SOTTO IL PROFILO SISMICO**

La normativa di riferimento è costituita dalle NTC 2018, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, e dall'Ordinanza 3274/2003, per quanto riguarda invece l'obbligo di verifica della sicurezza sulle cd. Opere Strategiche e Rilevanti. L'inquadramento di "asili nido e scuole di ogni ordine e grado e strutture universitarie destinate ad attività didattiche" tra le "Opere Rilevanti" (Classe d'Uso III) è stabilito dalla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161, la quale non subordina l'appartenenza a tale categoria a soglie dimensionali.

### **- ANNO DI PROGETTAZIONE DELL'EDIFICIO E ZONA SISMICA**

Un punto fondamentale per l'inquadramento degli adempimenti tecnici necessari all'apertura di un nuovo servizio riguarda la data di progettazione dell'edificio in cui si intende aprire il servizio e la classificazione sismica del Comune in cui esso ricade.

Qualora l'immobile sia stato progettato o sia stato interessato da interventi di "adeguamento" sismico dopo il 1984, secondo le norme antisismiche allora vigenti (D.M. 24/01/1984 e successivi) e siano stati adottati i criteri di calcolo relativi alla "Categoria" sismica (vecchia classificazione sismica ante 2003) corrispondente all'attuale "Zona" sismica (classificazione sismica attualmente vigente), ovvero 1<sup>a</sup> Categoria per Zona 1, 2<sup>a</sup> Categoria per Zona 2 e 3<sup>a</sup> Categoria per Zona 3, non è richiesta obbligatoriamente l'esecuzione della verifica di sicurezza (ai sensi



dell'OPCM 3274/2003). Questo significa che per una parte significativa del patrimonio edilizio più recente, i Comuni o i soggetti privati possono procedere in continuità senza la necessità di sottoporre a nuova valutazione della sicurezza l'edificio. Tuttavia, anche per questi edifici, resta fermo l'obbligo di effettuare la valutazione della sicurezza ai sensi del Par. 8.3 delle NTC 2018 qualora ricorrano le situazioni specifiche sotto elencate (es. cambio di destinazione d'uso con passaggio a classe superiore o interventi strutturali).

Per gli edifici che non rientrano nel caso precedente (ossia edifici progettati in epoca antecedente al 1984 e quindi non progettati con norme antisismiche successive al 1984, oppure progettati in epoca successiva ma con categoria sismica non coerente rispetto all'attuale zona di classificazione), qualora siano strategici/rilevanti, sono da assoggettare alla valutazione della sicurezza secondo l'OPCM 3274/2003.

Il termine per il completamento di tali verifiche sismiche, inizialmente fissato entro 5 anni dalla data di adozione della citata ordinanza, è stato più volte prorogato: da ultimo, l'art. 2, c. 4 del D.L. 198/2022, conv. in L. 14/2023, ha fissato il predetto termine perentorio al 31 dicembre 2023. Pertanto, per le opere progettate prima del 1984 oppure sprovviste della succitata corrispondenza tra categoria di progetto e zona sismica attuale, la verifica di sicurezza deve considerarsi un adempimento non più differibile.

La valutazione della sicurezza è inoltre prevista in situazioni specifiche (Par. 8.3 NTC 2018 - a cui si rinvia), tra cui a titolo esemplificativo:

- presenza di degrado evidente dei materiali o deformazioni significative o danneggiamenti evidenti;
- esecuzione di interventi strutturali di modifica (interventi “di riparazione o locali”, interventi di “miglioramento”, interventi di “adeguamento”);
- cambio di destinazione d'uso che comporti un passaggio a una classe d'uso superiore (es. da ufficio/abitazione residenziale a scuole) o un incremento significativo dei carichi variabili;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;



- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione;

- [...]

La norma specifica inoltre che “La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:

- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
- sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi”.

#### - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO

È importante sottolineare che l'effettuazione di una "valutazione della sicurezza" NON implica necessariamente l'obbligo di eseguire lavori.

Non è obbligatorio infatti eseguire interventi di “miglioramento” o “adeguamento” strutturale qualora le verifiche di sicurezza effettuate sulle azioni controllate dall'uomo (carichi permanenti e altre azioni di servizio, con esclusione quindi delle azioni sismiche) diano esito positivo e non è obbligatorio eseguire interventi di “adeguamento” qualora non ricorrano i casi specifici previsti dalla norma (par. 8.4.3 NTC 2018), di seguito sintetizzati:

- sopraelevazione della costruzione;
- ampliamento della costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
- variazione della destinazione d'uso che comporti incremento dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%;
- interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino a un sistema strutturale diverso dal precedente;
- modifiche della Classe d'Uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

Resta in ogni caso in capo alla proprietà la facoltà di programmare eventuali interventi di miglioramento sismico nel tempo, senza l'obbligo di conseguire i livelli di sicurezza richiesti per gli interventi di “adeguamento”.



La normativa punta a garantire la massima tutela per i piccoli ospiti, ma offre al contempo strumenti di semplificazione (quali il riferimento alla data del 1984) per evitare che adempimenti tecnici eccessivi ostacolino l'apertura di nuovi servizi necessari alle famiglie.

Gli uffici tecnici sono invitati a valutare caso per caso la necessità di ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore  
Sismico

Ing. Roberto Fabrizio

*(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 82/2005)*

La Dirigente del Settore  
Settore Politiche dell'Istruzione Programmazione  
e Monitoraggio Strutture Scolastiche

Dott.ssa Germana Romano

*(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 82/2005)*

I Funzionari referenti:

Loris Martina 011432 5365

Enza Russo 011 432 4830

Marida Cardillo 011 432 4132